

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2576-B

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DE VITO, BARCA, TAGLIAMONTE, DELL'OSO,
FERRARI-AGGRADI, SPOSETTI, AZZARÀ, VIGNOLA, GIACOVAZZO,
PIERRI, PINTO, COVIELLO, PUTIGNANO, ABIS, PARISI e
CARDINALE**

(V. Stampato n. 2576)

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Programmazione economica,
bilancio) del Senato della Repubblica nella seduta del 26 giugno 1991*

(V. Stampato Camera n. 5793)

*modificato dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e pro-
grammazione) della Camera dei deputati nella seduta del 1^o agosto 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1^o agosto 1991*

**Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre
1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1986, n. 44, recante «Misure straordinarie per la
promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile
nel Mezzogiorno»**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea:

1) dopo le parole: «in maggioranza ai medesimi,» sono aggiunte le seguenti «oppure formate esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni di età»;

2) dopo le parole: «nonchè per la fornitura di servizi» sono soppresse le seguenti: «nei settori dell'agricoltura, dell'industria e del turismo e»;

b) al comma 1, lettera c):

1) le parole «per la durata di un triennio» sono sostituite con le seguenti: «per la durata di un biennio»;

2) le parole: «e del 25 per cento per il terzo» sono soppresse;

3) le parole: «. Per il terzo anno il contributo è concedibile semprechè dal progetto medesimo detto contributo risulti necessario per consentire l'equilibrio economico delle iniziative» sono soppresse;

c) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

«1-*quater*. - Nelle società di cui al comma 1 è nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di soci di età compresa tra i 18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro dieci anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.»;

d) al comma 2 è soppressa la lettera a);

e) al comma 2, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quelle promosse da società costituite esclusivamente da giovani»;

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

f) il comma 3 è soppresso;

g) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di promozione di cultura imprenditoriale. Il comitato, su direttiva del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e con le proprie procedure, può gestire progetti ed interventi relativi alla imprenditorialità giovanile, alle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale utilizzando risorse regionali, nazionali e comunitarie.»;

h) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comitato dura in carica quattro anni.»;

i) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il periodo trascorso dal personale degli organismi dell'intervento straordinario e degli enti di gestione delle partecipazioni statali e delle società partecipate, in servizio presso la segreteria tecnica del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, è considerato valido a tutti gli effetti da parte degli enti e delle società di provenienza. Gli organismi dell'intervento straordinario e degli enti di gestione delle partecipazioni statali sono tenuti ad assicurare al personale di cui al presente comma tutti gli sviluppi di carriera e di retribuzione riconosciuti al personale che continua a prestare la propria opera presso gli organismi e gli enti medesimi. In tale ambito dovrà essere adeguatamente considerata la qualità dell'attività svolta dai propri dipendenti presso la segreteria tecnica del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, quale risulta anche dagli incarichi e dai livelli di responsabilità attribuiti dallo stesso comitato.»;

l) al comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comitato costituito presso l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, mediante apposite convenzioni, può prestare assistenza tecnica alle regioni nella gestione delle leggi regionali per lo sviluppo della imprenditorialità giovanile e dell'artigianato.»;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

m) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni.»;

n) al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo di garanzia per i finanziamenti ai soggetti di cui al comma 1 da parte del sistema creditizio. La garanzia del fondo può essere accordata dalla Cassa depositi e prestiti sotto forma di fidejussione solidale agli istituti di credito su richiesta dei medesimi o delle imprese interessate e su proposta di ammissibilità del comitato di cui al comma 4. La dotazione del fondo è costituita dalle somme provenienti dalla restituzione dei mutui agevolati di cui al comma 1, lettera *b*).».

Art. 2.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 14 e 14-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è incrementata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. Al relativo onere si provvede utilizzando per gli anni 1992 e 1993 l'accantonamento: «Rifinanziamento, per gli anni 1992 e 1993, della legge n. 44 del 1986, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno» iscritto nel bilancio triennale a legislazione vigente, 1991-1993, tra i fondi per provvedimenti legislativi in corso di conto capitale (allegato C/3). A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 14 e 14-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è incrementata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. All'onere derivante dalla presente legge negli anni 1992 e 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, utilizzando l'accantonamento: «Rifinanziamento, per gli anni 1992 e 1993, della legge n. 44 del 1986, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.